

Data decisione	Collegio
25/09/2023	Roma
26/10/2023	Milano
16/11/2023	Milano
20/11/2023	Milano
21/11/2023	Palermo
21/11/2023	Palermo
22/11/2023	Bologna
28/11/2023	Bari
28/11/2023	Bari
28/11/2023	Milano
28/11/2023	Napoli
01/12/2023	Milano
01/12/2023	Milano
04/12/2023	Bari
04/12/2023	Roma
07/12/2023	Bari
13/12/2023	Roma
15/12/2023	Bologna
21/12/2023	Milano
02/01/2024	Palermo
04/01/2024	Milano
08/01/2024	Palermo
09/01/2024	Bari
09/01/2024	Bari
11/01/2024	Bari
11/01/2024	Bari
12/01/2024	Palermo
04/12/2024	Milano
07/12/2024	Milano
07/12/2024	Milano
13/12/2024	Milano
	25/09/2023 26/10/2023 16/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 04/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 02/01/2024 04/01/2024 09/01/2024 09/01/2024 11/01/2024 11/01/2024 11/01/2024 04/12/2024 07/12/2024 07/12/2024

Si comunica che la pubblicazione delle decisioni rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in "sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" ("Disposizioni ABF").

## Gruppo Banca Sistema

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 03158.3

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 3158

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.



Tuttavia, si precisa che le predette decisioni non adempiute hanno ad oggetto il rimborso di commissioni c.d. up-front al momento dell'estinzione anticipata di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), la cui applicazione è sempre stata contestata dalla Banca. Sul punto, in data 24 luglio 2021 è stato modificat/o l'art. 125 sexies TUB in tema di estinzione anticipata prevedendo altresì che "i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Si segnala, inoltre, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 21676/21 del 15 ottobre 2021, ha disposto che: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".